



COMUNE DI ARIENZO

Prov. di Caserta

REGOLAMENTO PER LA NUMERAZIONE CIVICA
(Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 17.03.2021)

Articolo 1

Onomastica, numerazione civica e numerazione interna

1. Il Comune provvede all'indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica (Art. 10 Legge 24.12.1954, n. 1228).
2. I proprietari di fabbricati provvedono all'indicazione della numerazione interna nel rispetto del Regolamento di Esecuzione DPR 223/89.

Articolo 2

Presentazione delle domande di assegnazione della numerazione civica lungo le strade Comunali

1. Le domande dei cittadini volte ad ottenere l'assegnazione del numero civico dell'immobile di residenza da parte del Comune possono essere presentate al competente Ufficio comunale in qualsiasi momento se riferite a costruzioni già esistenti.
2. Nel caso in cui si riferiscano a costruzioni di nuova fabbricazione, ovvero nel caso di ristrutturazioni edilizie e simili, la domanda va presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo titolo edilizio (Permesso di costruire, Scia, comunicazione attività di edilizia libera) previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3

Assegnazione del numero e della targhetta recante la numerazione civica

1. L'assegnazione della targhetta recante la numerazione civica comporta il sostenimento di un costo a carico del proprietario del fabbricato cui si riferisce, in conformità all'art. 10, co. 2, della Legge 24.12.1954, n. 1228. Tale costo è indicato nel successivo art. 6.
2. In caso di pluralità di proprietari, ciascun contitolare del diritto di proprietà è legittimato a chiedere l'assegnazione della targhetta, essendo obbligato in solido con gli altri comproprietari per il versamento del *quantuum* dovuto per l'assegnazione della targhetta.
3. L'installazione delle targhette recanti i numeri civici è a carico dei proprietari dei fabbricati, i quali, possono all'uopo inoltrare apposita domanda all'Ufficio comunale preposto per la consegna delle relative targhette, previo pagamento del prezzo dovuto, con le modalità di cui al successivo art. 6.
4. E' fatto divieto di installare targhette difformi dal modello adottato dal Comune,essendovi l'obbligo di uniformarsi a tale modello, le cui caratteristiche di dimensione, colore e caratteri, sono descritte nel successivo articolo 4 ed illustrate nell'**Allegato A**al presente Regolamento.
5. Laddove una targhetta risulti illeggibile per cause dovute all'usura o in caso di illegittima asportazione accertata da parte di terzi, il/i proprietario/i presenta/no all'Ufficio Anagrafe domanda di sostituzione della targhetta usurata e di emissione di una nuova. La consegna della targhetta sostitutiva, salvo accertamento dell'effettivo stato di usura della precedente e/o dell'illegittima asportazione, verrà effettuata dietro pagamento del *quantuum* dovuto.

Articolo 4

Dimensioni della targhetta recante il numero civico

La targhetta, il cui modello è stampato a grandezza reale nell'**Allegato A**al presente Regolamento, reca le seguenti caratteristiche.

- 1) Materiale: alluminio;
- 2) Forma rettangolare delle dimensioni di mm 150 x 100 (lato orizzontale di mm 150 e lato verticale di mm 100);

- 3) Sfondo grigio e bianco recante la riproduzione del paesaggio del Comune di Arienzo con all'interno una cornice costituita da una linea rettangolare azzurra;
- 4) Lo stemma del Comune di Arienzo è rappresentato a colori e posizionato nell'angolo superiore sinistro con accanto l'iscrizione "COMUNE DI ARIENZO";
- 5) Il numero civico attribuito è rappresentato in maniera ben visibile ed a caratteri grandi al centro della targhetta e reca colore nero;
- 6) Il nome della strada, anch'esso di colore nero, è indicato nella parte inferiore della targhetta al di sotto del numero civico;
- 7) Vi è la possibilità di indicare il cognome della famiglia nel caso in cui la targhetta si riferisca all'abitazione di un solo nucleo familiare. In tale eventualità il cognome della famiglia sarà iscritto in nero e posizionato verticalmente lungo il margine destro della targhetta con il senso della scrittura dal basso verso l'alto.

Articolo 5

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Anagrafe.
2. Detto Responsabile provvede all'acquisto, alla gestione ed alla consegna delle targhetta ai richiedenti all'esito dell'istruttoria e previo accertamento del versamento degli oneri posti a carico dei richiedenti.
3. In casi di controversie sull'attribuzione del numero civico, il richiedente può chiedere il supporto del responsabile del Settore III – Unificato (ufficio tecnico) ai fini dell'attribuzione in via definitiva del numero civico, dietro il pagamento della somma di € 40,00 con le medesime modalità di cui al successivo articolo 6.
4. Il procedimento per il rilascio del numero civico si conclude tra 30 giorni e 45 giorni decorrenti dalla richiesta.
5. Il procedimento si conclude con il rilascio da parte del Responsabile del procedimento di un provvedimento espresso di rilascio/diniego della targhetta recante il numero civico attribuito.

Articolo 6

Costo delle targhetta recanti i numeri civici

1. Il costo delle targhetta recanti la numerazione civica assegnata dal Responsabile del Servizio Anagrafe è di seguito indicato:
 - € 40,00 per diritti di istruttoria e/o sopralluogo
 - € 10,00 targhetta per ogni nuovo numero civico
 - € 7,00 sostituzione di nuove targhe usurate
2. Il pagamento dell'importo dovuto va effettuato mediante versamento sul seguente **conto corrente postale:**
c/c N. 13800818 intestato al Comune di Arienzo Servizio di tesoreria

indicando la causale: "**Versamento costi per targhetta numerazione civica - Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 18 del 17.03.2021**".

Articolo 7

Richiamo alla legislazione

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si formula espresso riferimento alla disciplina legislativa vigente in materia.